

# **Ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante**

del 4 aprile 2007

---

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),*

visto l'articolo 74 capoverso 1 numero 1 della legge del 2 settembre 1999<sup>1</sup> sull'IVA,  
*ordina:*

## **Art. 1**           Esenzione dall'imposta

Sono esenti dall'imposta sull'importazione:

- a. i regali spediti da persone private domiciliate all'estero a persone private domiciliate in Svizzera sino a un valore di 100 franchi per invio, fatti salvi i manufatti di tabacco e le bevande alcoliche;
- b. i beni che secondo gli articoli 63–67 dell'ordinanza del 1° novembre 2006<sup>2</sup> sulle dogane sono ammessi in franchigia di dazio;
- c. i beni il cui importo d'imposta, per ogni decisione d'imposizione, non supera 5 franchi.

## **Art. 2**           Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 20 giugno 2000<sup>3</sup> concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante è abrogata.

## **Art. 3**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

4 aprile 2007

Dipartimento federale delle finanze:

Hans-Rudolf Merz

**RS 641.201.31**

<sup>1</sup> RS **641.20**

<sup>2</sup> RS **631.01**; RU **2007** 1469

<sup>3</sup> RU **2000** 2143

